



# Comune di Masi Torello

PROVINCIA DI FERRARA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N° 47 del 29-12-2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2022**

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 20:30 in VIDEOCONFERENZA, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, Statuto e Regolamento comunale, vennero oggi convocati a seduta videoconferenza ed in sessione Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESI/ASS	COGNOME E NOME	PRESI/ASS
<b>Bizzarri Riccardo</b>	<i>P</i>	<b>Ballarini Anna Maria</b>	<i>P</i>
<b>Poltronieri Serena</b>	<i>P</i>	<b>Padovani Nicola</b>	<i>P</i>
<b>Righi Luca</b>	<i>P</i>	<b>Coppola Valentina</b>	<i>P</i>
<b>Marchetti Luca</b>	<i>A</i>	<b>Chiccoli Mattia</b>	<i>P</i>
<b>Passerini Emanuele</b>	<i>P</i>	<b>Rizzati Marco</b>	<i>P</i>
<b>Bollettinari Alessandro</b>	<i>P</i>		

**PRESENTI: 10 ASSENTI: 1**

Assiste in VIDEOCONFERENZA il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Giovanna Fazioli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti. il Dr. Riccardo Bizzarri, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 51 DEL 23-12-2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2022**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI**

**Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri anch'essi sotto riportati**

Premesso che il D.L. 23 luglio 2021 n. 105, all'art. 6 proroga al 31 dicembre 2021 i termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 tra cui le disposizioni di cui all'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 (...i Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane e le Giunte Comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità...);

Visto che il Consiglio dei Ministri n. 51 del 14 dicembre 2021 ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 fino al 31 marzo 2022, ufficializzato con Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 (G.U. 305 del 24/12/2021);

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno del 27 ottobre 2020, Gabinetto Ministro-Gab – prot. n. 0066194, con la quale si invita a valutare con attenzione l'opportunità di tenere le riunioni dei Consigli e delle Giunte, così come quelle delle Commissioni e le Conferenze dei Capi Gruppo, da remoto e non in presenza, in considerazione dell'attuale andamento della diffusione del contagio da COVID-19;

Ritenuto che svolgere le riunioni di **Giunta Comunale/Consiglio Comunale** in videoconferenza costituisca una importante misura di contenimento e gestione dell'attuale grave emergenza epidemiologica;

Dato atto che, a causa della situazione di eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid 19, la presente seduta si svolge con i partecipanti collegati in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, costituendo tale modalità una importante misura di contenimento e gestione dell'attuale grave emergenza epidemiologica conformemente alle previsioni sopra richiamate;

**RICHIAMATO** il comma 738 della legge di Bilancio 2020, n.160 del 27/12/2019, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, è abolita l'imposta unica comunale (IUC), così come definita dall'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, costituita:

- dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile (con esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale);
- da una componente riferita ai servizi, articolata in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (con esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale);
- da una tassa sui rifiuti (TARI). Tale quota della IUC resta in vigore in quanto destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**DATO ATTO** che il nuovo assetto tributario sugli immobili prevede dal 1<sup>a</sup> gennaio 2020, il mantenimento, senza modifiche normative, della TARI e l'istituzione, in luogo della previgente IMU

e TASI, della "Nuova IMU" imposta municipale propria, disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019;

**VISTE** altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29 maggio 2020;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 12/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato designato quale Funzionario Responsabile della nuova Imposta Municipale Propria di cui ai commi dal 738 al 783, della Legge n. 160 del 27.12.2019, la dipendente comunale Rag. Nicoletta Seghi, Responsabile dell'Area Amministrativo - Contabile;

**VISTO** l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e integr., che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione, da parte degli Enti locali, del bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo eventuale differimento disposto con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**RICHIAMATA** la propria precedente delibera n. 7 del 30/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2021" con la quale sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

<b>CASISTICA</b>	<b>ALIQUOTA</b>
per l'abitazione principale di lusso accatastate in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	4,00 per mille
per i terreni agricoli non condotti direttamente	7,60 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0.00 per mille
aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei casi precedenti	10,10 per mille
<b>DETRAZIONI</b>	
per l'abitazione principale di lusso accatastate in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	200.00 euro

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**VERIFICATO** che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**RICHIAMATO** in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**CONSIDERATO** altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**TENUTO CONTO** che la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote ;

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento. I predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**VISTO** l'art. 1 comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" che introduce la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia;

**VISTA** la Risoluzione 5/DF dell'11 giugno 2021 con cui il MEF specifica che la riduzione prevista per i pensionati esteri in convenzione internazionale è una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in altri paesi tra cui rientrano Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito e Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, della predetta Legge, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 ed in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto quale atto necessario per consentire ai comuni di selezionare le fattispecie di interesse, nonché quale provvedimento cui è demandata la definizione delle modalità di elaborazione e successiva trasmissione del prospetto stesso al Dipartimento delle finanze;

**CONSEGUENTEMENTE**, atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160/2019, dall'anno 2021, solo da tale anno ed in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote tramite apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, appare evidente che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756;

**DATO ATTO** che non si ha notizia né dell'avvenuta disponibilità del modello di prospetto di cui diffusamente sopra, né dell'adozione (e conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui sopra ed al predetto comma 756;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**EVIDENZIATO** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**VALUTATO** che per perseguire l'equilibrio di bilancio e mantenere il livello di erogazione dei servizi in essere anche per l'anno 2022, si ritiene di mantenere le detrazioni per abitazione principale come stabilite dalla legge, limitatamente ai fabbricati di lusso facenti parte delle categorie A/1, A/8 e A/9 e deliberare le aliquote per l'imposta municipale IMU 2022 come di seguito indicato:

<b>CASISTICA</b>	<b>ALIQUOTA</b>
per l'abitazione principale di lusso accatastate in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	4,00 per mille
per i terreni agricoli non condotti direttamente	7,60 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0.00 per mille
aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei casi precedenti	10,10 per mille
<b>DETRAZIONI</b>	
per l'abitazione principale di lusso accatastate in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	200.00 euro

**RILEVATO** che l'art. 1, comma 777 della legge di Bilancio 2020, n.160, del 27/12/2019 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**DATO ATTO** che il vigente Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020, che prevede:

- **all' art. 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** l'assimilazione all'abitazione principale, e pertanto non soggetta all'IMU, dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, può essere considerata per una sola unità immobiliare, così come previsto dall'art. 1 comma 741 lett. c) punto 6. della Legge di Bilancio 2019 n. 160;
- **all'art. 8 - Esenzione immobile dato in comodato** l'esenzione degli immobili dati in comodato gratuito al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali, così come previsto dall'art. 1 comma 777 lett. e) della Legge di Bilancio 2019 n. 160;

**PREMESSO** che, nelle more dell'emanazione del D.M. che approva il predetto prospetto delle aliquote IMU si procede con l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2021 confermando le aliquote approvate e applicate per l'anno 2020, dando atto che in seguito all'emanazione del Decreto Ministeriale di approvazione, per la diversificazione delle aliquote si provvederà con separato atto all'approvazione secondo i criteri dettati dal decreto in oggetto;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 13/12/2021 avente ad oggetto "Valori minimi delle aree edificabili ubicate nel territorio di Masi Torello per l'anno 2022. Conferma", esecutiva ai sensi di legge;

**VISTO** lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022/2024 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 84 del 13/12/2021, esecutiva ai sensi di legge;

**VISTO** il Regolamento Comunale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 29/05/2020, esecutiva ai sensi di legge;

**VISTO** il Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 29/05/2020, esecutiva ai sensi di legge;

**VISTO** il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**ATTESO** che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

**ACQUISITO** il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

### PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati integralmente

1. di approvare, per l'anno 2022, , confermando quanto stabilito per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta municipale propria – IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

CASISTICA	ALIQUOTA
per l'abitazione principale di lusso accatastate in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze accatastate alle categorie C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate	4,00 per mille
per i terreni agricoli non condotti direttamente	7,60 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0.00 per mille
aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei casi precedenti	10,10 per mille
DETRAZIONI	
per l'abitazione principale di lusso accatastate in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze accatastate alle categorie C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate	200.00 euro

2. Di dare atto che non si applica l'Imposta Municipale Propria (IMU):

– all'abitazione principale non appartenente alle categorie A1, A8, e A9 e alle relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

sono considerate abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente della Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- di dare atto che il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) vigente prevede:
- l'assimilazione ad abitazione principale, e pertanto non soggetta all'IMU, dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; . In caso di più unità immobiliari, può essere considerata per una sola unità immobiliare, così come previsto dall'art. art. 1 comma 741 lett. c) punto 6. della Legge di Bilancio 2020 n. 160;
- l'esenzione degli immobili dati in comodato gratuito al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali, così come previsto dall'art. art. 1 comma 777 lett. e) della Legge di Bilancio 2020 n. 160;

3. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 a A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel vigente regolamento comunale di applicazione dell'IMU;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

4. di dare atto che la Legge di Bilancio 2021 prevede:

- l'art. 1 comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia dando atto che, vista la Risoluzione 5/DF dell'11 giugno 2021, il MEF specifica che la riduzione prevista per i pensionati esteri in convenzione internazionale è una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in altri paesi tra cui rientrano Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito e Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "Nuova IMU" ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27/07/2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", e al relativo Regolamento comunale, vigente;
6. di dare atto che il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art 1 comma 756 dalla Legge di Bilancio n. 160 del 27.12.2019, ad oggi, non è stato adottato e conseguentemente, non è possibile elaborare il prospetto delle aliquote dal portale del federalismo fiscale;
7. di dare atto che, che in seguito all'emanazione del Decreto Ministeriale che approva il prospetto per la diversificazione delle aliquote si provvederà con separato atto all'approvazione secondo i criteri dettati dal decreto in oggetto;
8. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;
9. di dare atto che le aliquote sopra indicate confermano l'invarianza del gettito iscritto a bilancio.
10. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
11. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale del Comune di Masi Torello;
12. di demandare al responsabile dell'Ufficio Tributi gli adempimenti di cui ai punti 6. e 7. del presente deliberato.

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del servizio

*F.to **Seghi Nicoletta***

Il Sindaco illustra l'argomento.

Il Sindaco:

la discussione segue quella di prima. Anche qui l'aliquota resta invariata. Mi permetto di dire che da novembre 2021 a seguito della sentenza della cassazione a sezioni unite (tutto è partito da una indagine della Guardia di finanza di Torino) marito e moglie che avevano deciso di prendere due residenze diverse sono stati sconfessati. Oggi se anche i coniugi sono separati pagano IMU nelle due case.

Questo malcostume è finito. Parlo in generale, non so se ci sono casi a Masi Torello.

Ragioniera Seghi Nicoletta:  
qualche caso c'è anche da noi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:

Presenti 10

Favorevoli 7

Astenuti 3 (Coppola, Chiccoli, Rizzati)

**DELIBERA**

DI APPROVARE l'unita proposta di deliberazione.

Successivamente,

Con voti espressi per alzata di mano, dal seguente risultato:

Presenti 10

Favorevoli 7

Astenuti 3 (Coppola, Chiccoli, Rizzati)

**DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

*Del che si è redatto il presente verbale.*

***IL Sindaco  
Dr. Riccardo Bizzarri***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

***IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Giovanna Fazioli***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



# Comune di Masi Torello

PROVINCIA DI Ferrara

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 51 DEL 23-12-2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2022**

---

### PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, artt. 49 - 1° comma - e 147 bis, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Masi Torello, 23-12-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA Amministrativo-Contabile  
rag. Nicoletta Seghi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

---



# Comune di Masi Torello

PROVINCIA DI Ferrara

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 51 DEL 23-12-2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2022**

---

### PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, artt. 49 - 1° comma - e 147 bis, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Masi Torello, 23-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario  
rag. Nicoletta Seghi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

---



# Comune di Masi Torello

PROVINCIA DI Ferrara

## DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 47 DEL 29-12-2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2022**

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

**N. 7 Pubblicazione**

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e che la stessa con nota prot. in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall'articolo 125 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

Masi Torello, 18-01-2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SEGRETERIA

**Randi Gabriella**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



# Comune di Masi Torello

PROVINCIA DI Ferrara

## DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 47 DEL 29-12-2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2022**

---

### ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

*La presente Deliberazione:*

è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 18-01-2022 al 02-02-2022,

---

è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267);

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Giovanna Fazioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.